

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.lgs 152/2006, articolo 25, comma 5. DGR 55-2851 del 7 novembre 2011. Proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA e contestuale Valutazione d'incidenza di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203 D.lgs. 152/2006, art. 27-bis Provvedimento autorizzatorio unico "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa" localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO); Cat. B.7.c) (ex cat. B1.24 della l.r. 40/98) - Pos. 2020-09/VAL.

Premesso che:

- il progetto di "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO) è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il provvedimento di VIA e parere positivo riguardo la contestuale Valutazione d'Incidenza, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203 è stata pubblicata sul BU20 20 maggio 2021 della Regione Piemonte, pertanto la scadenza del provvedimento di VIA è fissata al 20 maggio 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006;

- il Comune di Valprato Soana in data 24 marzo 2026 ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del d.lgs 152/2006, istanza di proroga del Provvedimento di VIA inerente la procedura di PAUR di cui all'art. 27 bis del d.lgs 152/06 inerente il progetto "Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa" localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO); Cat. B.7.c) (ex cat. B1.24 della l.r. 40/98) - Pos. 2020-09/VAL conclusasi con D.G.R. 30-3203 del 07 maggio 2021;

- con nota prot. n. 5978/A2015A del 26-03-2026 il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, ai sensi della l.r. 13/2023 e in coerenza con i disposti della D.G.R. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera ha individuato nella Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali da coinvolgere nell'istruttoria le Direzioni: Agricoltura e cibo, Ambiente, Energia e Territorio, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;

- l'istanza di proroga di cui al punto precedente è pervenuta entro i termini di legge come previsto dalla D.G.R. 13 novembre 2020, n. 10-2264;



- l'avviso di avvio del procedimento di proroga del provvedimento di VIA, ai sensi del d.lgs. 152/2006, è stato pubblicato sul BU13 del 2 aprile 2026 della Regione Piemonte;

- secondo quanto dichiarato dal Comune richiedente, ad oggi le aree interessate dagli interventi, per i quali sono ancora da attuarsi i monitoraggi ambientali e le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ambientali, previsti dallo stesso Quadro Prescrittivo Ambientale del Provvedimento autorizzatorio unico regionale per le fasi ante-operam, in corso d'opera e post-operam, non hanno di per sé subito alcun cambiamento; la richiesta della proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203, per 5 anni oltre l'attuale scadenza fissata al 20/05/2026, risulta necessaria al fine di portare a compimento gli interventi.

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento con nota prot. n. 6224/A2015A del 30/03/2026 ha convocato, in modalità asincrona, l'Organo tecnico regionale;

- a seguito della convocazione dei settori coinvolti sono pervenuti i seguenti contributi, depositati in atti:

1. ARPA Piemonte Dipartimento Rischi naturali e ambientali prot. 7397/A2105A del 14/04/2026 con cui si ritiene non sussistano criticità ambientali ostative;

2. Direzione Agricoltura e Cibo prot. 7937/A2105A del 22/04/2026 con cui non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di proroga presentata;

3. Direzione Ambiente, Energia e Territorio prot. 7566/A2105A del 16/04/2026: non rileva motivi ostativi all'accoglimento della domanda di proroga presentata;

4. Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Protezione Civile prot. 8042/A2105A del 24/04/2026, in cui si conferma il permanere delle condizioni rilevate nel corso dell'istruttoria svolta per la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203;

5. Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Geologico prot. 8172/A2105A del 27/04/2026 con cui non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di proroga presentata;

6. Ente Parco Nazionale Gran Paradiso prot. 9273/A2105A del 12/05/2026 in cui si conferma il permanere delle condizioni rilevate nel corso dell'istruttoria svolta per la D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203.

Considerato che:

- dalle risultanze e da tutti gli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale e dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso è emerso che le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali;

- il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori, né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;

- sono stati sentiti tutti i partecipanti all'Organo Tecnico per i pareri e/o contributi di competenza e l'Ente



Parco Nazionale Gran Paradiso, che hanno espresso parere favorevole mantenendo la validità di tutte le condizioni ambientali precedentemente dettate;

- l'Organo tecnico regionale, richiamata la D.G.R. n. 55-2851 del 07/11/2011, "Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di V.I.A. di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del provvedimento amministrativo", preso atto che il progetto si trova in stato avanzato e risulta conforme al progetto autorizzato ed al provvedimento di VIA e contestuale parere positivo di Valutazione d'Incidenza di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 10-2264, ha espresso parere favorevole alla proroga del provvedimento di VIA;

- la documentazione presentata attesta le problematiche occorse in fase di appalto per l'affidamento dei lavori, conseguenti all'aumento dei prezzi nel campo dell'edilizia, che hanno comportato modifiche al quadro economico e alla tipologia ed alle previsioni di progetto, per cui è stata richiesta la proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA rilasciato con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203 per anni 5 (cinque) oltre l'attuale scadenza fissata al 26/11/2025, al fine di portare a compimento le opere previste nel progetto autorizzato;

- dopo ampia disamina della documentazione presentata dal proponente, l'Organo Tecnico Regionale ha espresso all'unanimità un parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA fino al 20/05/2031, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel procedimento di VIA di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203, da autorizzare con Determinazione dirigenziale secondo la D.G.R. 14- 8374/2024/XI del 29 marzo 2024;

- dovrà essere effettuata la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali impartite nel procedimento di VIA di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203.

Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'articolo 25, comma 5, il quale dispone che: "... decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente";

- il citato decreto all'articolo 27 bis, comma 9, dispone, in base al quale: "... Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia";

- la D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, con la quale sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale, secondo le quali, in particolare, è possibile per il proponente di presentare, in corso d'opera, motivata richiesta di proroga del predetto termine del provvedimento di VIA prima della scadenza dell'atto, fissando il termine di durata del procedimento per il rilascio del provvedimento di proroga in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE e s.m.i.;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152/2006 recante - "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- L.R. 13/2023 - "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 55-2851 del 7-11-2011, "Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 14-8374 del 29-03-2024 recante "Legge regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023 " e s.m.i.;

DETERMINA

- di accogliere, per le motivazioni illustrate in premessa, l'istanza presentata in data 24/03/2026 dal Comune di Valprato Soana (TO) di proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA e contestuale parere positivo di Valutazione d'Incidenza di cui alla D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203 per il progetto "*Impianto di slittino su rotaia in località Ciavanassa*", localizzato nel Comune di Valprato Soana (TO), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali illustrate nella parte A dell'Allegato tecnico al provvedimento citato, vincolanti per la fase di progettazione, di realizzazione e gestione delle opere;

- di prorogare, conseguentemente, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla sopracitata D.G.R. 7 maggio 2021, n. 30-3203, il termine di validità del provvedimento di VIA al 20 maggio 2031;

- di richiamare tutte le prescrizioni e condizioni ambientali illustrate nella parte A dell'Allegato tecnico alla Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2021, n. 30-3203, vincolanti per la fase di progettazione, di realizzazione e gestione delle opere, per le quali il proponente dovrà presentare specifica istanza di avvio del procedimento, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modulistica-per-presentazione-delle-istanze-valutazione-impatto-ambientale>;

- di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di



cui all'art. 7 della L.R. 13/2023 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente deliberazione/determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

r_piemon - Rep. DD-A20 19/05/2026.0000233. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GERMANO GOIA Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento in formato originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte